

CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA INDUSTRIALE

indice

1. PREMESSE	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
3. MODALITÀ DI FORNITURA	4
4. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'ACQUA INDUSTRIALE FORNITA	4
5. COMPENSI (VERIFICA COSTI VARIABILI DI POMPAGGIO E SULL'INCIDENZA DEL CANONE)	4
6. PUNTI DI CONSEGNA E DI MISURA	5
7. REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO	6
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ	6
9. MANUTENZIONE	7
10. ONERI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA INDUSTRIALE	7
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
12. DURATA	8
13. ASSICURAZIONI	9
14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	10
15. CESSIONE DEL CONTRATTO	11
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	11
17. REGISTRAZIONE	12
18. LEGGE APPLICABILE	12
19. MODIFICHE	12
20. CLAUSOLA FINALE	13

CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA INDUSTRIALE

Tra

CAFFARO S.r.l., con sede legale in Milano, Via Borgonuovo 14, capitale sociale di Euro 74.363.806, partita IVA n° 11355810158 rappresentata dal dr. Faustino Ferrazzi, nella sua qualità di Amministratore Delegato,
(di seguito indicata come: "FORNITORE")

e

Caffaro Energia S.r.l., Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede in Milano - Foro Buonaparte 31, capitale sociale di Euro 25.822.846,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12285990151, qui rappresentata dall'Ing. Roberto Potì, nella sua qualità di Presidente, munito degli occorrenti poteri,
(di seguito indicata come: "UTILIZZATORE")
(di seguito, in caso di riferimento congiunto al Fornitore ed all'UTILIZZATORE, indicati come "Parti")

Premesso che

- a) l'UTILIZZATORE ha iniziato la costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato (la "Centrale") che, necessita di acqua industriale per alimentare il sistema di raffreddamento del condensatore della turbina a vapore e degli ausiliari e per la produzione del vapore che sarà fornito allo stabilimento di proprietà del FORNITORE sito in Torviscosa (UD) (lo "Stabilimento");
- b) il FORNITORE, si è dichiarato disponibile ad effettuare la suddetta fornitura di acqua industriale alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto;
- c) è stato finalizzato tra le Parti un apposito accordo per definire tutti gli aspetti relativi alla proprietà ed agli obblighi di realizzazione e manutenzione delle opere di collegamento tra la Centrale e lo Stabilimento

necessarie allo scambio delle utilities di cui ai punti precedenti;

- d) il FORNITORE, in data 18/12/95 ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale della Difesa del Suolo, per il tramite dell'ufficio del Genio Civile di Udine e in data 28/01/2000 all'ufficio del Genio Civile di Udine istanza, in via di sanatoria, integrativa e di variante di una precedente istanza del 13/01/1955, per ottenere la concessione all'emungimento dell'acqua necessaria a soddisfare i fabbisogni propri, del Comune di Torviscosa e degli altri operatori presenti nel sito industriale di Torviscosa, segnalando all'Amministrazione competente le quantità di acqua industriale emunta da pozzi (1° ciclo) necessaria al funzionamento della Centrale (400 m³/h);
- e) Il FORNITORE comunicherà all'Amministrazione Competente le quantità d'acqua industriale di recupero (2° ciclo) necessarie al funzionamento della Centrale (600 m³/h), che dovranno essere contemplate nell'atto autorizzativo;

Tutto ciò premesso,

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. **PREMESSE**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Contratto.

2. **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Per tutta la durata del presente Contratto, il FORNITORE si impegna a fornire all'UTILIZZATORE, che fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7. secondo comma, si impegna ad acquistare, le quantità di acqua industriale, di primo e secondo ciclo (rispettivamente pari a 400 e 600 mc/ora), necessarie all'esercizio della Centrale, alle condizioni e con le modalità indicate nell'allegato tecnico del presente

Contratto concordato sulla base di programmi annuali congiuntamente definiti tra le parti da aggiornarsi entro il 30 settembre di ogni anno di durata del Contratto. Le quantità menzionate non potranno mai essere superate di oltre il 15%.

3. MODALITÀ DI FORNITURA

I gruppi di pompaggio dalla vasca nord e dalla vasca sud, identificati concettualmente sullo schema in allegato 1, saranno installati all'interno delle sale pompe esistenti di proprietà Caffaro e adiacenti alle vasche menzionate. Caffaro concede per tutta la durata del contratto lo spazio necessario per i gruppi pompe che saranno installati ed eserciti a cura e spese di Caffaro Energia. Le due sale pompe sono rappresentate sul disegno in allegato 3. I gruppi di pompaggio saranno alimentati elettricamente e controllati direttamente da Caffaro Energia mentre Caffaro garantirà un livello di acqua adeguato al funzionamento delle pompe.

4. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL'ACQUA INDUSTRIALE FORNITA

Il FORNITORE si impegna a fornire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche dell'acqua emunta, sia dai pozzi nord (acqua di primo ciclo) sia dai pozzi sud (acqua di secondo ciclo), senza alterazione alcuna.

A titolo di riferimento si riportano in allegato 4 le caratteristiche chimiche di tali acque.

5. COMPENSI

Per la fornitura dell'acqua industriale, l'UTILIZZATORE corrisponderà al FORNITORE i compensi calcolati secondo la seguente formula:

Per l'acqua di primo ciclo

$$P_c = P_i + P_{ann.} + P_{can}$$

Per l'acqua di secondo ciclo

$$P_c = P_i + P_{ann.}$$

Dove:

P_t = prezzo totale per 1000 Metri Cubi

P_i = $P_o \times L_{n+1} / L_n$ tiene conto dell'indicizzazione dei prezzi dove L_n è l'indice della Tabella ISTAT delle retribuzioni contrattuali per operai ed impiegati dell'industria chimica escluso assegni familiari, relativo all'anno in corso.

P_o = [redacted] per ogni 1.000 Mc

P_{ann} rappresenta la quota relativa agli ammortamenti nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di nuovi impianti atti a mantenere la quantità e qualità della fornitura relativa al presente contratto. Il FORNITORE si impegna a produrre in assoluta trasparenza il dettaglio delle modifiche richieste, che saranno concordate con l'UTILIZZATORE.

P_{can} rappresenta la parte relativa ad eventuali variazioni derivanti da decisioni della Pubblica Autorità relative all'emungimento dell'acqua da pozzo, attualmente fissato in [redacted] per ogni 1.000 mc.

6. PUNTI DI CONSEGNA E DI MISURA

I prelievi di acqua industriale da parte dell'UTILIZZATORE saranno rilevati mensilmente alla presenza di rappresentanti delle Parti.

Gli apparecchi di misura dovranno essere sigillati e le operazioni di taratura dovranno essere effettuate alla presenza di due strumentisti, uno per ciascuna Parte.

I misuratori, installati a spese dell'UTILIZZATORE, saranno posti immediatamente all'ingresso della Centrale (il Punto di Misura indicato in Allegato 2) e la quantificazione sarà eseguita tramite i sistemi di controllo dell'UTILIZZATORE (DCS).

I segnali saranno inviati ai sistemi di controllo del FORNITORE. L'acqua industriale di primo e di secondo ciclo sarà consegnata dal FORNITORE all'UTILIZZATORE alla presa pompe come indicato in allegato 1 (il Punto di Consegna).

7. REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO

Il FORNITORE metterà a disposizione dell'UTILIZZATORE le quantità di acqua industriale indicate al punto 2 (400 mc/h da vasca nord e 600 mc/h da vasca sud). Tali portate non dovranno essere superate come valore istantaneo per una quantità maggiore del 15%.

Qualora, per motivi di indisponibilità dell'acqua da vasca sud (secondo ciclo), il FORNITORE metterà a disposizione tutta la quantità contrattuale dalla vasca nord. Rimane l'impegno del FORNITORE a ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni normali di funzionamento.

Tenuto conto che durante le operazioni di commissioning e start-up della Centrale l'UTILIZZATORE necessiterà di quantitativi variabili di acqua industriale comunque inferiori a quelli previsti al precedente articolo 2, gli impegni stabiliti nel presente articolo avranno decorrenza dal 1 gennaio 2006, data prevista per l'entrata in marcia commerciale della Centrale.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PRESCRIZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITÀ

Il presente contratto potrà essere consensualmente risolto, senza oneri aggiuntivi per Caffaro, nell'ipotesi in cui l'Autorità Amministrativa competente emetta un provvedimento che vieti a Caffaro l'emungimento dell'acqua dai pozzi attualmente presenti nel sito di Torviscosa.

Nel caso di prescrizioni della Pubblica Autorità riguardanti l'oggetto di questo Contratto e diverse da quella prevista nel comma precedente, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le azioni più opportune nel rispetto del principio della migliore tutela degli interessi di entrambe.

Caffaro Energia si riserva il diritto di richiedere all'Autorità Amministrativa competente un'autonoma autorizzazione all'emungimento dell'acqua qualora Caffaro non ottenga l'autorizzazione all'emungimento entro i tre mesi precedenti

fu B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'entrata in marcia commerciale della Centrale e di recedere dal presente Contratto.

9. **MANUTENZIONE**

L'UTILIZZATORE riconosce la necessità del FORNITORE di effettuare eventuali interventi di manutenzione alla serie di pozzi ed alle vasche di raccolta chiamate "vasca nord e vasca sud" come da planimetria allegata (Allegato 3) che possono limitare la disponibilità di quanto oggetto del Contratto ed avere perciò conseguenze sulla fornitura di acqua industriale di primo e di secondo ciclo alla Centrale.

Il FORNITORE e l'UTILIZZATORE si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dalle necessità di manutenzione e specificatamente a programmare, all'inizio di ogni anno, i periodi di manutenzione di comune accordo.

In ogni caso il FORNITORE si impegna a comunicare per iscritto all'UTILIZZATORE, con preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni, la data di inizio e di fine dei lavori di manutenzione e dei periodi di temporanea fermata o riduzione di erogazione al fine di permettere all'UTILIZZATORE l'adozione di opportuni provvedimenti.

10. **ONERI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA INDUSTRIALE .**

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dell'acqua industriale saranno a carico dell'UTILIZZATORE come stabilito nell'accordo di cui al punto c) delle premesse

11. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture relative alla fornitura di acqua industriale di cui al precedente articolo 2 verranno emesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di fornitura.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Caffaro Energia S.r.l.

Foro Buonaparte 31, 20121 Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 12285990151

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, con valuta all'ultimo giorno del mese successivo a quello di fatturazione.

In caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti dal presente art. 11, sarà applicato l'interesse di mora nella misura del "Prime Rate" ABI.

Il Fornitore con le fatturazioni mensili dovrà trasmettere all'UTILIZZATORE anche l'elaborato mensile riportante le quantità di acqua industriale fatturate nel mese ed i valori aggiornati degli indici riportati nelle formule parametriche dei compensi, di cui all'articolo 5.

Nel caso di fuori servizio di un punto di misura, la Parte responsabile della rilevazione per il punto di misura ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte e nel periodo di inattività della misura verrà attribuito come consumo il dato medio rilevato nel periodo precedente ed analogo per stagionalità ed assetto produttivo della Centrale.

12. DURATA

La presente convenzione durerà venti (20) anni a decorrere dal 13/04/2005. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di cinque anni in cinque anni salvo disdetta che dovrà essere comunicata dalla Parte che intenda recedere all'altra Parte a mezzo di Raccomandata A.R. almeno un anno prima della prima scadenza o delle scadenze successive.

Qualora la data stabilita per l'inizio dell'erogazione dell'acqua industriale alla Centrale non potesse essere rispettata per qualsiasi causa o motivo, il FORNITORE dovrà darne comunicazione all'UTILIZZATORE in tempo utile per consentire allo stesso di predisporre un piano alternativo per l'approvvigionamento di acqua. Laddove l'impossibilità dell'erogazione fosse dovuta a motivi imputabili al FORNITORE quest'ultimo si farà carico degli oneri, costi e spese che l'UTILIZZATORE dovesse sostenere per il

suddetto approvvigionamento alternativo fino ad un limite massimo corrispondente alla fornitura di un anno.

13. ASSICURAZIONI

- 13.1 Premesso che ciascuna Parte provvederà, a propria cura e spese, alle assicurazioni necessarie in funzione dei propri rischi, così come scaturenti dalla corretta esecuzione del Contratto, in particolare per quanto riguarda gli eventuali danni a impianti e/o merci ed a responsabilità civile verso terzi, le Parti dichiarano di assumere a proprio carico le seguenti obbligazioni di natura assicurativa.
- 13.2 Danni a impianti e/o merci. Ciascuna Parte si farà carico di assicurare a propria cura e spese i beni e/o le merci di rispettiva proprietà e/o disponibilità connessi all'esecuzione del Contratto conto i propri danni derivanti da incendio, acquisendo altresì le necessarie garanzie accessorie (scoppio, fulmini, caduta aeromobili, fenomeno elettrico, ecc.) nonché da guasti o rottura alle macchine e impianti in genere, provvedendo altresì ad acquisire una "extended coverage" per eventi naturali anche, a scelta di ciascuna delle Parti, per tramite di polizze con architettura all-risk. In relazione a quanto sopra ciascuna parte ciascuna Parte si riconosce sin da ora soddisfatta dagli indennizzi percepiti o nascenti dalla propria polizza senza null'altro pretendere dall'altra Parte, per ogni indennizzo assicurativo, fermo restando che, salvo il caso di dolo, l'assicuratore rinunzierà al diritto di rivalsa spettante a norma spettante a norma dell'art. 1916 c.c.
- 13.3 Responsabilità civile verso terzi. Ciascuna Parte sarà responsabile per la propria assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà contenere la precisazione che le Parti sono considerate terze fra loro. [Ridondante. Nelle polizze RCT, se una delle

parti non è indicata come Contraente o Assicurato, è per definizione un terzo].

14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste, ad eccezione dei procedimenti monitori e di esecuzione forzata, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le PARTI si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà decisa mediante ricorso ad arbitrato rituale, con devoluzione ad un collegio arbitrale, composto e costituito da tre membri di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle PARTI, il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due ovvero, in ipotesi di mancato accordo entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza di quella fra le PARTI che vi abbia interesse. Al medesimo Presidente del Tribunale di Milano competerà altresì di nominare l'arbitro per conto di quella fra le PARTI che non vi abbia provveduto entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di arbitrato avanzata dall'altra. Quella fra le PARTI che intenda sottoporre ad arbitrato una controversia dovrà notificare a mezzo ufficiale giudiziario un atto con il quale dichiarerà all'altra la sua intenzione di promuovere l'arbitrato, indicando le questioni da sottoporre ad arbitrato e la designazione del proprio arbitro, nonché invitando l'altra fra le PARTI a procedere alla nomina del relativo arbitro.

Il collegio arbitrale avrà sede in Milano.

Il procedimento arbitrale sarà regolato dagli articoli 810 e seguenti Cod. Proc. Civ., così come modificati dalla legge 5.1.1994, n. 25.

Il lodo sarà reso entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio, salve le proroghe concesse dalle

PARTI e quelle che - nel limite complessivo di non oltre 180 (centottanta) giorni - lo stesso collegio potrà stabilire, ove si rendesse necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica.

Tutti i termini temporali di cui alla presente clausola compromissoria resteranno sospesi nel periodo compreso fra il 1° agosto ed il 15 settembre. Gli arbitri decideranno secondo diritto.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO.

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto dell'altra parte. Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Ai fini di questa disposizione si precisa che non sono considerati terzi i soggetti che abbiano con la parte cedente un rapporto di controllo definibile ai sensi del disposto dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, c.c.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

Non sarà considerato inadempimento la mancata osservanza degli obblighi posti a carico di una Parte dal presente Contratto, qualora ciò derivi da un evento di forza maggiore, inteso come evento al di fuori del controllo della Parte interessata che abbia esercitato la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività svolta e considerando convenzionalmente compresi nella forza maggiore, a titolo meramente esemplificativo, anche tutti i casi di disposizioni della Pubblica Autorità, incendi ed esplosioni, inondazioni, fermate degli impianti di produzione dovuti a scioperi nazionali o locali non aziendali, mancata somministrazione di metano, indisponibilità dell'energia elettrica dalla Rete di Trasmissione Nazionale o mancata disponibilità di acque industriali non determinate da comportamento imputabile alle Parti.

Qualora dovessero sopravvenire cause di forza maggiore, la Parte interessata ne darà tempestiva comunicazione all'altra, fornendo tutte le informazioni necessarie.

La causa del ritardo od interruzione nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dovrà, se possibile, essere rimossa dalla Parte interessata con la massima celerità al fine di arrecare il minor danno o pregiudizio possibile all'altra Parte.

Al fine del calcolo del corrispettivo previsto all'art. 5 le Parti concordano che la durata dell'evento di forza maggiore che comporti per l'UTILIZZATORE una sospensione dell'utenza determinerà una riduzione proporzionale degli impegni annuali. In particolare, qualora a seguito di un evento di forza maggiore il ritiro annuale dell'acqua industriale sia inferiore alla quantità dichiarata, il corrispettivo verrà determinato in base alla quantità effettivamente ritirata.

17. REGISTRAZIONE.

I corrispettivi del presente Contratto sono soggetti ad I.V.A. la registrazione della stessa è pertanto volontaria, od obbligatoria in caso d'uso, ed è soggetta a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Le spese di registrazione e di bollo del presente Contratto saranno ripartite tra le Parti in quote paritetiche.

Il presente Contratto è redatto in tre originali, uno per ciascuna Parte ed il terzo per la registrazione.

18. LEGGE APPLICABILE

La presente Contratto è soggetto alla legge italiana cui le Parti fanno esplicito riferimento per quanto qui non espressamente previsto.

19. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente Contratto non potrà che risultare da atto scritto, preventivamente concordato tra le Parti.

20. CLAUSOLA FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto della negoziazione intervenuta tra le stesse.

Il FORNITORE si obbliga a tenere indenne, manlevare e risarcire l'UTILIZZATORE da ogni qualsivoglia pregiudizio a quest'ultimo cagionato in relazione alla mancanza od al mancato ottenimento di un titolo autorizzatorio valido per il legittimo emungimento dell'acqua oggetto del presente Contratto.


Il FORNITORE riconosce che l'acqua industriale che verrà fornita in virtù del presente contratto è essenziale per il funzionamento della Centrale e pertanto si impegna, qualora per qualsiasi causa o motivo dovesse cessare di esercitare la propria attività di impresa nello Stabilimento, a consentire all'UTILIZZATORE l'utilizzo delle opere necessarie all'emungimento dell'acqua dai pozzi, che saranno messi a disposizione di quest'ultimo, ed al suo stoccaggio (vasca Nord e vasca Sud).

Qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di cessazione dell'attività del FORNITORE di cui al comma precedente quest'ultimo si impegna a comunicarlo all'UTILIZZATORE in tempo utile al fine di consentire, previa presentazione alle amministrazioni competenti delle necessarie istanze, il legittimo subentro di CAFFARO ENERGIA nella titolarità della provvedimento amministrativo che autorizza l'emungimento dell'acqua dai pozzi.

Redatto in duplice originale, il 25.06.2004



Caffaro Energia S.r.l.

Ing. Roberto Pofi
Presidente



Caffaro S.r.l.

dr. Fausto Ferrazzi
Amministratore delegato



ALLEGATI:

1. Schema Acqua Industriale (Dis. N. Q610STYM011 rev.0)
2. Planimetria Generale (Dis. N. Q610PLKC410 rev. 3)
3. Planimetrico Pipe Rack con Sezioni (Dis. N.00.000.B.312 rev. 3)
4. Caratteristiche chimico fisiche dell'acqua industriale

